

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

192^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 13 LUGLIO 2007
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente CAPRILI,
del presidente MARINI
e del vice presidente ANGIUS

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Accantonato

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Funzioni)*. - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Valutazione della professionalità*). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di *standard* medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)*. - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei

magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano

almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Temporaneità delle funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reelezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Trattamento economico*). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza

economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	euro 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	" 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	" 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	" 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	" 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	" 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	" 44.328,37
Magistrati ordinari	" 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio	" 22.766,71

EMENDAMENTI 2.164 E 2.165 ED EMENDAMENTI, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI, 2.121 (TESTO 2) E 2.130 (TESTO 2)

2.164

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 13.

2.165

CASTELLI

Respinto

Al comma 13, capoverso «Art. 52», sopprimere le parole da: «nonché» a: «compatibile».

2.121 (testo 2)

PALMA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate,».

2.130 (testo 2)

PALMA

Respinto. Votato per parti separate. (*)

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Finalità)*. - 1. La Scuola è preposta:

- a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
- b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
- c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
- e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- f) alle attività di formazione decentrata;
- g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
- h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
- i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
- l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
- m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Organi*). - 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Composizione e funzioni*). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Funzioni*). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Funzioni*). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

- «Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

(*Segretario generale*)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(*Funzioni e durata*)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

11. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

12. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Durata*). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Contenuto e modalità di svolgimento*). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico

su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Tipologia dei corsi*). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione

assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Obbligo di frequenza*). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

EMENDAMENTI

3.100 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 2. - (*Finalità*) - 1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione dei magistrati ordinari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni"».

3.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera g), sostituire le parole da: «alla formazione» fino alle parole: «Unione europea e» con le seguenti: «alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e».

3.101

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera g), sostituire le parole: «su richiesta della competente autorità di Governo» con le seguenti: «, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,».

3.102

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera h), sostituire le parole: «su richiesta della competente autorità di Governo» con le seguenti: «, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,».

3.103

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Organi*) - 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:

- a) il comitato direttivo;
- b) il presidente;
- c) i comitati di gestione"».

3.104

CASTELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

3.105

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Composizione e funzioni*) - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche"».

3.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 5, all'articolo 5 ivi richiamato, comma 2, sostituire le parole: «adotta lo Statuto» con le seguenti: «adotta e modifica lo Statuto».

3.106

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 5, capoverso «Art. 5», comma 2, sopprimere le parole: «e modifica».

3.107

CASTELLI

Ritirato

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità"».

3.108

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 6, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti, di cui otto scelti tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e nominati dal Consiglio

superiore della magistratura, due tra docenti universitari e due tra avvocati che abbiano esercitato per almeno dieci anni e nominati dal Parlamento».

3.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sostituire, al primo periodo, la parola: «sette» con l'altra: «quattro», la parola: «tre» con l'altra «quattro» e la parola: «due» con l'altra: «quattro» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati.».

3.109

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Respinto

Al comma 6, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque» e le parole: «un magistrato» con le seguenti: «due magistrati».

3.110

CASTELLI

Ritirato

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi"».

3.111

CASTELLI

Precluso dalla reiezione degli emendamenti 3.100 e 3.103

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Funzioni*) - 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono un presidente, scelto nell'ambito della composizione del comitato.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

- a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza;
- b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;
- c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;
- d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
- e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;
- f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni

consuntive;

g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali"».

3.112

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

3.800

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 11, capoverso 17-ter, comma 1, sopprimere le parole da: «Ovvero» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Se magistrato».

3.113 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Durata*) - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni"».

3.114 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Contenuto e modalità di svolgimento*) - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia del magistrato ordinario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun magistrato ordinario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni"».

3.115

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: «sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario» con le seguenti: «sono individuati dal comitato di gestione».

3.116 (testo corretto)

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del tirocinio, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun magistrato ordinario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie"».

3.117

IL RELATORE

Approvato

Al comma 16, alla lettera b), al comma 1 dell'articolo 22 ivi richiamato, le parole: «schede di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni».

Conseguentemente alla lettera c), al comma 2 dell'articolo 22 ivi richiamato, le parole: «schede di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni redatte all'esito delle sessioni».

3.118 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I giudizi di idoneità sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di questi e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun magistrato ordinario all'assunzione delle funzioni giudiziarie"».

3.119

CASTELLI

Respinto

Al comma 16, sopprimere la lettera d).

3.120

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Tipologia dei corsi*). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati"».

3.121

CASTELLI

Respinto

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

3.122

CASTELLI

Respinto

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

3.123

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Obbligo di frequenza e durata*). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione"».

■

■ ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Accantonato

(*Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni*)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati

in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. - (*Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati*). - 1.

Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Quorum*). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Quorum del consiglio giudiziario*). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - (*Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). -

1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (*Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace*). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (*Assegnazione dei seggi per i giudici di pace*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

17. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

EMENDAMENTI

4.100

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due

magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni"».

4.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 1, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e» con le altre: «dal presidente aggiunto, dal procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, in rappresentanza del primo presidente e del procuratore generale, e».

4.101

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo le parole: «presidente del Consiglio nazionale forense», inserire le seguenti: «, che ne sono membri di diritto,».

4.102

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «dal Presidente del Consiglio nazionale forense» aggiungere le seguenti: «che ne è membro di diritto».

4.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 1, articolo 1 ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «un avvocato», «iscritto» e «nominato» con, rispettivamente, le seguenti: «due avvocati», «iscritti» e «nominati».

4.103

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). -

1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori».

Conseguentemente al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori» e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno quindici elettori» con le altre: «da almeno cinque elettori».

4.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le parole: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

4.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

4.104

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

4.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 5, all'articolo 7 ivi richiamato, alla lettera b), sostituire la lettera b) ivi richiamata con la seguente:

«b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni».

4.105

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere il comma 6.

4.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 7, all'articolo 8-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «di sette componenti», con le seguenti: «della metà più uno dei componenti».

4.106

MANZIONE

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalle altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola: «cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «tre».

4.950

CALDEROLI

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalle altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola: «cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «tre».

4.107

D'ONOFRIO

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.108

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.109

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.110

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.111

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.112

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.113

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). - 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
- b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».

4.114

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

4.115

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato».

4.116

CASTELLI

Sopprimere il comma 15.

4.117

CASTELLI

Sopprimere il comma 19.

4.118

CASTELLI

Sopprimere il comma 20.

4.800

IL RELATORE

Al comma 20, sostituire le parole: «l'articolo 3, commi 2 e 3,» con le altre: «l'articolo 3, commi 1 e 3,».

PROPOSTA DI STRALCIO

S5.1

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare l'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Stralciato

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l'andamento generale dell'ufficio con l'obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l'anno i magistrati dell'ufficio e i funzionari

preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale di cui all'articolo 4»;

3. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Programma delle attività annuali*). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali e interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente.

3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 3, nei limiti del finanziamento accordato, possono essere modificati nel corso dell'anno dal titolare dell'ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1, nonché quelle del dirigente amministrativo.

5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministro della giustizia, nell'ipotesi di cui al comma 3, e al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è abrogato.

6. L'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Competenza delle direzioni generali circoscrizionali*). - 1. Le direzioni generali regionali e interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3, lettere e) e f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o);

c) le spese di giustizia.

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

- a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
- b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
- c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;
- d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;
- f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;
- g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
- i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;
- m) i sistemi informativi automatizzati;
- n) le statistiche;
- o) la gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) all'attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del tribunale di Roma;

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;

4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio;

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni e i compiti, inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo, alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

7. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 i commi 3 e 5 sono abrogati.

EMENDAMENTO

5.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S5.1

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

ARTICOLO 6 E TABELLE B E C NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive né semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;

d) il quarto periodo è soppresso.

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

4. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

8. All'articolo 5 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

9. L'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura*). - 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

10. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

11. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Decadenza del magistrato*). - 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall'articolo 10 decade dall'impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all'atto della nomina».

12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Domicilio del magistrato*). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio. Ai sensi dell'articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

13. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

b) al secondo comma, la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

14. All'articolo 68 del regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all'articolo 7-bis».

15. All'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

16. All'articolo 104 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione».

17. All'articolo 108 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

18. Dopo l'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - (*Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio*). - 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.

20. L'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 192. - (*Assegnazione delle sedi per tramutamento*). - 1. L'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

21. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

22. La rubrica del capo X e l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«Capo X

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 196. - (*Collocamento fuori ruolo*). - 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero, per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-bis.

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

23. Dopo l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis. - (*Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati*). - 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta

collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si applica il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

24. L'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (*Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia*). - 1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

25. All'articolo 201 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

c) il terzo comma è abrogato.

26. All'articolo 5, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

27. L'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

28. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

29. L'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Segreteria*). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell'effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

30. L'articolo 7-*bis* della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-*bis*. - (*Ufficio studi e contenzioso*). - 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

31. All'articolo 9, quinto comma, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

32. All'articolo 10-*bis*, commi primo e terzo, della legge n. 195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».

33. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

34. L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

35. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

36. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all'estero per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica

quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».

37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.

38. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera f) è soppressa.

40. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,».

41. All'articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.

42. All'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».

43. All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

44. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

«e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

45. All'articolo 8 della citata legge n. 48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

46. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

47. Dopo l'articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9.

Art. 1-*ter*. - 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudice a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d'appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

48. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

49. All'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».

50. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

51. L'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

52. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

53. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

54. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

55. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

Tabella B

(Articolo 6, comma 48)

MAGISTRATURA MILITARE

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrati militari alla settima valutazione di professionalità in poi	euro 66.470,60
Magistrati militari dalla quinta valutazione di professionalità	" 56.713,83
Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	" 50.521,10
Magistrati militari dalla prima valutazione di professionalità	" 44.328,37
Magistrati militari	" 31.940,23
Magistrati militari in tirocinio	" 22.766,71

Tabella C

(Articolo 6, comma 55)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	59
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	368

Magistrato con funzioni direttive:

Procuratore nazionale antimafia	1
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti	36
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	381
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado	9.207

Magistrati ordinari in tirocinio	(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.109

PROPOSTA DI STRALCIO ED EMENDAMENTI

S6.1 (testo 3)

IL RELATORE

Approvata

Stralciare i commi 1, da 5 a 18, da 20 a 32, da 36 a 51, e da 53 a 54.

Consequentemente, all'articolo 8, stralciare il comma 6.

6.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 1.

6.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «il terzo periodo è sostituito dal» con le seguenti: «dopo il secondo periodo è aggiunto il».

6.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al secondo comma, al terzo periodo, dopo la parola: «elezione», aggiungere le seguenti: «, se il relativo concorso risulta essere stato bandito nell'anno precedente,».

6.100

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

6.101

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

6.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi diretti vi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e II del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico della magistratura.

Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano decorso il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, prima delle parole: «I magistrati», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «Salvo che non cessino prima dal servizio per sopravvenuti limiti di età e, in tale caso, sino al detto momento,».

6.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia prevista la cessazione dei magistrati dal servizio per sopravvenuti limiti di età nei due anni successivi al termine dell'incarico ricoperto. In tale caso il detto incarico è prorogato, a domanda del magistrato, sino alla cessazione dal servizio».

6.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 6.

6.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 7.

6.209

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 8.

6.210

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 10.

6.211

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 11.

6.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 12.

6.213

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 14.

6.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis. - (*Domicilio del magistrato*). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di comunicare il proprio domicilio che deve essere fissato preferibilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai cento venti chilometri. La comunicazione è inviata in forma scritta al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio, al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura"».

6.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 15.

6.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 16.

6.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 17.

6.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 18, sostituire: «120», con: «128».

6.102

CASTELLI

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 21.

6.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 24, capoverso «Art. 199» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via transitoria, per il periodo successivo al primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono chiamati a prestare servizio presso il Ministero della giustizia settanta magistrati, di qualsiasi grado, appartenenti alla magistratura militare. I medesimi sono collocati fuori dal rispettivo ruolo, mantengono lo status economico e il relativo incarico cessa per dimissioni o per cessazione del servizio per sopravvenuti limiti di età. L'onere derivante dalle relative retribuzioni, e relativi accessori, rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza».

6.220

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere i commi 26 e 27.

6.221

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 28.

6.222

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 29.

6.223

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 30.

6.224

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 31.

6.103

PALMA

Sopprimere i commi 33, 34 e 35.

6.225

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere i commi 33 e 34.

6.104

PALMA

Sopprimere il comma 33.

6.105

PALMA

Al comma 33, sopprimere le parole: «In relazione alle aumentate attività».

6.900 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 33, sostituire le parole: «di tredici unità», con le seguenti: «fino a tredici unità»; sopprimere, inoltre, le parole: «di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali».

Al comma 34, sostituire le parole: «L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 33 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.226

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere il comma 35.

6.227

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 38.

6.228

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere i commi 40 e 41.

6.229

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 42.

6.230

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere i commi 44 e 45.

6.231

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere i commi 46 e 47.

6.232

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 48.

6.233

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 51.

6.234

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Le parole: «53, 54 e » precluse;

Sopprimere i commi 53, 54 e 55.

6.235

VALENTINO, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Dopo il comma 53 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«53-*bis*. Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1 gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».

6.236

VALENTINO, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Dopo il comma 53 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«53-*bis*. L'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha effetto, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e solo per il periodo ad essa successivo, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto».

6.106

CASTELLI

Sopprimere il comma 55.

6.107

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«55-*bis*. All'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"55-*ter*. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.237

VALENTINO, LOSURDO

Dopo l'**articolo 6**, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-*bis*.

(Trattamento economico)

1. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce: «Magistrati di tribunale» .

193ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 13 LUGLIO 2007
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente BACCINI
e del vice presidente CALDEROLI

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)
(V. nuovo titolo)

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (1447) (Nuovo titolo)

▪

▪ ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con un emendamento

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e altre disposizioni)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)*. 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. - *(Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati)*. - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - *(Assegnazione dei seggi)*. - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Quorum*). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Quorum del consiglio giudiziario*). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - (*Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle

che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (*Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace*). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (*Assegnazione dei seggi per i giudici di pace*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono sopprese;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

17. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-*ter*, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 7-*bis*, comma 2-*quater*, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

EMENDAMENTI

4.100

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni"».

4.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 1, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e» con le altre: «dal presidente aggiunto, dal procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, in rappresentanza del primo presidente e del procuratore generale, e».

4.101

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo le parole: «presidente del Consiglio nazionale forense», inserire le seguenti: «, che ne sono membri di diritto,».

4.102

D'ONOFRIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «dal Presidente del Consiglio nazionale forense» aggiungere le seguenti: «che ne è membro di diritto».

4.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Improcedibile

Al comma 1, articolo 1 ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «un avvocato», «iscritto» e «nominato» con, rispettivamente, le seguenti: «due avvocati», «iscritti» e «nominati».

4.103

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). -

1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori».

Consequentemente al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori» e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno quindici elettori» con le altre: «da almeno cinque elettori».

4.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le parole: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

Consequentemente, al comma 12, all'articolo 12-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

4.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

4.104

CASTELLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

4.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 5, all'articolo 7 ivi richiamato, alla lettera b), sostituire la lettera b) ivi richiamata con la seguente:

«b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni».

4.105

CASTELLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

4.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 7, all'articolo 8-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «di sette componenti», con le seguenti: «della metà più uno dei componenti».

4.106

MANZIONE

Respinto

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalle altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola: «cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «tre».

4.950

CALDEROLI

Ritirato e trasformato nell'odg G4.100

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalle altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola: «cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «tre».

4.107

D'ONOFRIO

Respinto

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.108

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Id. em. 4.107

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.109

CASTELLI

Id. em. 4.107

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.110

CASTELLI

Respinto

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.111

CASTELLI

Respinto

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.112

CASTELLI

Respinto

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.113

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari)*. - 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
- b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».

4.114

CASTELLI

Respinto

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

4.115

CASTELLI

Respinto

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato».

4.116

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 15.

4.117

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 19.

4.118

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 20.

4.800

IL RELATORE

Approvato

Al comma 20, sostituire le parole: «l'articolo 3, commi 2 e 3,» con le altre: «l'articolo 3, commi 1 e 3,».

▪

▪ **ORDINE DEL GIORNO**

G4.100 (già em. 4.950) (testo 2)

CALDEROLI

Respinto (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare per il futuro la possibilità di iniziative volte a recepire il contenuto dell'emendamento 4.106.

(*) Con la parola evidenziata che sostituisce le altre: «iniziative legislative»

Approvato con emendamenti. Cfr. anche sedute 189, 190 e 191

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Funzioni)*. - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Valutazione della professionalità*). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di *standard* medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e

realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)*. - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore

generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Temporaneità delle funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale

periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Trattamento economico*). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	" 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	" 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	" 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	" 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	" 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	" 44.328,37
Magistrati ordinari	" 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio	" 22.766,71

EMENDAMENTO 2.750

2.750

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 14 con il seguente: «14. - L'articolo 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è soppresso».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche sed. 192

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Finalità)*. - 1. La Scuola è preposta:

- a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
- b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
- c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
- e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- f) alle attività di formazione decentrata;
- g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Organi*). - 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Composizione e funzioni*). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Funzioni*). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato

direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Funzioni*). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:

- «Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-*bis*.

(*Segretario generale*)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-*ter*.

(*Funzioni e durata*)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Durata*). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive

modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Contenuto e modalità di svolgimento*). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Tipologia dei corsi*). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Obbligo di frequenza*). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

EMENDAMENTO 3.800 (TESTO 2)

3.800 (testo 2)

IL GOVERNO

V. testo 3

Al comma 11, «Art.17-ter», richiamato, comma 1, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «La retribuzione spettante al Segretario generale è a carico del bilancio della scuola, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, ed è rimborsata alle amministrazioni interessate».

3.800 (testo 3)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 11, «Art.17-ter», richiamato, comma 1, dopo le parole: «prima fascia», sono aggiunte le altre: «, attualmente in servizio,» e dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

«L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza». «»

ARTICOLO 6 E TABELLE B E C NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con un emendamento e con lo stralcio dei commi 1, da 5 a 18, da 20 a 32, da 36 a 51, e da 53 a 54

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;

d) il quarto periodo è soppresso.

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

4. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

8. All'articolo 5 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

9. L'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura*). - 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

10. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

11. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Decadenza del magistrato*). - 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall'articolo 10 decade dall'impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all'atto della nomina».

12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Domicilio del magistrato*). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio. Ai sensi dell'articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

13. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

b) al secondo comma, la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

14. All'articolo 68 del regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all'articolo 7-bis».

15. All'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

16. All'articolo 104 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione».

17. All'articolo 108 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

18. Dopo l'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - (*Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio*). - 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.

20. L'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 192. - (*Assegnazione delle sedi per tramutamento*). - 1. L'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

21. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

22. La rubrica del capo X e l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«Capo X

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 196. - (*Collocamento fuori ruolo*). - 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero, per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-*bis*.

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

23. Dopo l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è inserito il seguente:

«Art. 196-*bis*. - (*Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati*). - 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o

in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, non si applica il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

24. L'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (*Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia*). - 1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

25. All'articolo 201 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

c) il terzo comma è abrogato.

26. All'articolo 5, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

27. L'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

28. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

29. L'articolo 7 della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Segreteria*). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell'effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

30. L'articolo 7-*bis* della citata legge n. 195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-*bis*. - (*Ufficio studi e contenzioso*). - 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

31. All'articolo 9, quinto comma, della citata legge n. 195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

32. All'articolo 10-*bis*, commi primo e terzo, della legge n. 195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».

33. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

34. L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

35. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

36. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n. 41, quelli in servizio all'estero per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».

37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.

38. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera f) è soppressa.

40. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,».

41. All'articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.

42. All'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».

43. All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

44. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

«e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

45. All'articolo 8 della citata legge n. 48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

46. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

47. Dopo l'articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di

candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9.

Art. 1-ter. - 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d'appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

48. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

49. All'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».

50. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

51. L'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

52. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

53. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

54. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

55. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

Tabella B

(Articolo 6, comma 48)

MAGISTRATURA MILITARE

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrati militari alla settima valutazione di professionalità in poi	euro 66.470,60
Magistrati militari dalla quinta valutazione di professionalità	" 56.713,83
Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	" 50.521,10
Magistrati militari dalla prima valutazione di professionalità	" 44.328,37
Magistrati militari	" 31.940,23
Magistrati militari in tirocinio	" 22.766,71

Tabella C

(Articolo 6, comma 55)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	59
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	368
Magistrato con funzioni direttive:	

Procuratore nazionale antimafia	1
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti	36
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	381
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado	9.207
Magistrati ordinari in tirocinio	(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.109

EMENDAMENTI

6.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 1.

6.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «il terzo periodo è sostituito dal» con le seguenti: «dopo il secondo periodo è aggiunto il».

6.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al secondo comma, al terzo periodo, dopo la parola: «elezione», aggiungere le seguenti: «, se il relativo concorso risulta essere stato bandito nell'anno precedente,».

6.100

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere il comma 3.

6.101

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere il comma 4.

6.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi diretti vi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e II del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico della magistratura.

Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano decorso il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.205

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Decaduto

Al comma 4, prima delle parole: «I magistrati», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «Salvo che non cessino prima dal servizio per sopravvenuti limiti di età e, in tale caso, sino al detto momento,».

6.206

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Decaduto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia prevista la cessazione dei magistrati dal servizio per sopravvenuti limiti di età nei due anni successivi al termine dell'incarico ricoperto. In tale caso il detto incarico è prorogato, a domanda del magistrato, sino alla cessazione dal servizio».

6.207

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 6.

6.208

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 7.

6.209

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 8.

6.210

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 10.

6.211

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 11.

6.212

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 12.

6.213

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 14.

6.214

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-*bis*. - (*Domicilio del magistrato*). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di comunicare il proprio domicilio che deve essere fissato preferibilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai cento venti chilometri. La comunicazione è inviata in forma scritta al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio, al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura"».

6.215

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 15.

6.216

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 16.

6.217

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 17.

6.218

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 18, sostituire: «120», con: «128».

6.102

[CASTELLI](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 21.

6.219

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 24, capoverso «Art. 199» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In via transitoria, per il periodo successivo al primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono chiamati a prestare servizio presso il Ministero della giustizia settanta magistrati, di qualsiasi grado, appartenenti alla magistratura militare. I medesimi sono collocati fuori dal rispettivo ruolo, mantengono lo status economico e il relativo incarico cessa per dimissioni o per cessazione del servizio per sopravvenuti limiti di età. L'onere derivante dalle relative retribuzioni, e relativi accessori, rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza».

6.220

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere i commi 26 e 27.

6.221

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 28.

6.222

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 29.

6.223

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 30.

6.224

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 31.

6.103

[PALMA](#)

Decaduto

Sopprimere i commi 33, 34 e 35.

6.225

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Decaduto

Sopprimere i commi 33 e 34.

6.104

[PALMA](#)

Decaduto

Sopprimere il comma 33.

6.105

[PALMA](#)

Decaduto

Al comma 33, sopprimere le parole: «In relazione alle aumentate attività».

6.900 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 33, sostituire le parole: «di tredici unità», con le seguenti: «fino a tredici unità»; sopprimere, inoltre, le parole: «di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali».

Al comma 34, sostituire le parole: «L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 33 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.226

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Decaduto

Sopprimere il comma 35.

6.227

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 38.

6.228

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere i commi 40 e 41.

6.229

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 42.

6.230

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere i commi 44 e 45.

6.231

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere i commi 46 e 47.

6.232

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 48.

6.233

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 51.

6.234

[CARUSO](#), [BUCCICO](#), [VALENTINO](#), [MUGNAI](#), [LOSURDO](#)

Precluse le parole: « commi 53, 54 e ». Cfr. sed. 192; decaduta la restante parte

Sopprimere i commi 53, 54 e 55.

6.235

[VALENTINO](#), [LOSURDO](#)

Decaduto

Dopo il comma 53 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«53-*bis*. Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1 gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».

6.236

[VALENTINO](#), [LOSURDO](#)

Decaduto

Dopo il comma 53 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«53-*bis*. L'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha effetto, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e solo per il periodo ad essa successivo, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto».

6.106

[CASTELLI](#)

Decaduto

Sopprimere il comma 55.

6.107

[FORMISANO](#), [RAME](#), [CAFORIO](#), [GIAMBRONE](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«55-*bis*. All'articolo 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"55-*ter*. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per

l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.237

VALENTINO, LOSURDO

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-*bis*.

(Trattamento economico)

1. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce: «Magistrati di tribunale».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento e con lo stralcio dei commi 3, 4, 5 e 6

(Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

1. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione della giustizia militare;

b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine di operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;

c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all'esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;

d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

4. Dall'applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico;

b) il passaggio avviene con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;

c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell'ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;

d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;

e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;

f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell'istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;

g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;

h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera a), dello stesso articolo;

i) nell'ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l'ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;

l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi;

m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l'ordine di scelta per il transito avviene seguendo l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l'ufficio giudiziario militare soppresso, o d'ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L'assegnazione d'ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario militare soppresso;

n) previsione per cui che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

o) previsione per cui dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

EMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO

7.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

7.800

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere i commi 1 e 2.

S7.1 (testo 2)

IL RELATORE

Approvata

Stralciare i commi 3, 4, 5 e 6.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.100

PALMA

Decaduto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, n. 1, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario" e sostituire le parole: "di qualifica equiparata" con le parole: "con almeno due anni di servizio".

2. All'articolo 19, comma 1, n. 3, Legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole «i magistrati ordinari», aggiungere le parole: «con almeno un anno di anzianità».

3. All'articolo 12, comma 1, lettera a), Legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario"».

7.0.101

PALMA

Decaduto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo al fine di rendere omogeneo il trattamento retributivo della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa e della magistratura contabile sulla base del criterio che a parità di anzianità vi sia parità di trattamento retributivo».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento e con lo stralcio del comma 6. Cfr. proposta di stralcio S6.1 (testo 3), sed. 192

(Norma di copertura)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.

3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.

6. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per l'anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall'anno 2008.

7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l'anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150,

rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, dell'articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell'articolo 6, comma 46, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

8.100

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

8.800

IL RELATORE

Approvato

Al comma 8 sopprimere le parole: «dell'articolo 4, commi 1 e 10».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; *b)* operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

EMENDAMENTI

9.100

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

9.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

9.900

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «adottare» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

PISTORIO

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.155. Cfr. sed. 190

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Norma transitoria)

La disciplina di cui all'art. 2, commi 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento al momento della entrata in vigore della presente legge».

9.0.101

BARBATO

Inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Ai fini della maggiore estensione possibile della applicazione della nuova normativa sui concorsi a notaio di cui al D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, l'art. 11 del citato decreto si applica anche ai concorsi in svolgimento alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, ed a tale scopo la sufficienza conseguita in ciascuna delle tre prove scritte ai sensi della precedente normativa comporta l'ammissione alle prove orali».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 4, comma 10, lettera b), nel comma 1 ivi richiamato, lettera c), sostituire le parole:

«di cui all'articolo 9, comma 4» con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 3-bis»;

All'articolo 8, al comma 7, sostituire le parole: «5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l'anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008», *con le altre*: «e 5, pari a euro 5.121.760, a decorrere dall'anno 2007»;

Al comma 8, sopprimere le parole: «nonché dell'articolo 6, comma 46».

Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Bulgarelli sul disegno di legge n. 1447

Il disegno di legge che il Senato sta per approvare interviene sull'assetto dell'ordinamento giudiziario vigente dal 1941, già parzialmente modificato nei profili concernenti l'ufficio del pubblico ministero e il sistema disciplinare. Si completa ora l'opera di riforma, annunciata nel programma di Governo dell'Unione, con il riordino dell'accesso, della valutazione e della attribuzione di funzioni.

In Commissione Giustizia è stato fatto un lavoro attento di miglioramento del testo base, anche con il concorso importante dell'opposizione e accogliendo proposte di modifica significative, così come è avvenuto in Assemblea a dispetto delle difficoltà e di una polemica politica pienamente legittima ma che certamente non può impedire, come non ha impedito, la volontà di trovare punti di incontro e anche di mediazione. Un mediazione che non è al ribasso se abbiamo presente il fatto che la giurisdizione è un servizio pubblico fondamentale e rientra pienamente tra i beni comuni che sono base della convivenza civile, anzi ne è il presupposto, giacché una giurisdizione forte, autonoma e ben organizzata è la condizione che consente di tutelare le ragioni stesse per le quali i cittadini accettano di associarsi, autolimitarsi e regolare le proprie controversie in un ambito comunitario. E' grazie ad una legge scritta e certa e ad un ordine giudiziario che sa e può applicarla nella realtà quotidiana che i diritti sanciti formalmente trovano poi la possibilità di prendere corpo concreto.

Il servizio pubblico giustizia ha bisogno di investimenti, di una seria operazione di riduzione dei tempi della giustizia, secondo un modello di diritto penale minimo e di giurisdizione civile efficace, ma deve fondarsi su magistrati e giudici selezionati in modo corretto, formati adeguatamente e che hanno la garanzia di non dover dipendere da fattori esterni che non siano la rigorosa applicazione della legge. Con il testo che ci si accinge ad approvare l'accesso in magistratura e il tirocinio per i vincitori di concorsi, sono adeguati ad una realtà sociale e d economica più complessa da affrontare, rivedendo i requisiti di partecipazione al concorso di secondo grado in modo da assicurare già in partenza un buon livello di professionalità maturata o di specializzazione acquisita. L'articolo 2 ha trovato un giusto equilibrio tra la specificità delle funzioni, cogliendo i lati più propositivi e fondati delle richieste e degli appelli al dialogo che sono venuti dalla magistratura e dalla avvocatura e sempre nel rispetto dell'articolo 107 della Costituzione, ma ha anche apportato significativi miglioramenti anche dal punto di vista cruciale della valutazione di professionalità dei magistrati.

I periodi di permanenza nell'ufficio, la temporaneità degli incarichi direttivi, rinnovabili solo dopo una positiva valutazione dei risultati conseguiti consentiranno di superare un modello oscillante tra una storia di progressione di carriera "automatica" e la tendenza all'esamificio formalistico che burocratizza troppo le procedure di valutazione interna, cui è assoggettata la stessa permanenza nell'ordine giudiziario. Già in prima fase viene assicurato ai magistrati vincitori del concorso il periodo di tirocinio. Viene inoltre garantita la responsabilizzazione dei consigli giudiziari, nella composizione che è stata concordata, nel loro rapporto diretto con il CSM, cui spetta, nel pieno rispetto della Costituzione, il giudizio finale. Questo sistema di valutazione, assai complesso ed articolato, ma certamente più adatto ai tempi, costituisce un elemento importante per accrescere il livello qualitativo e quantitativo del lavoro dei magistrati, dal quale dipende non poco la riduzione dei tempi della giustizia.

Indagini ben dirette dal PM e sentenze ben formulate dopo un dibattito ben "diretto" sono tutti altrettanti elementi che rafforzano nel cittadino la certezza del diritto e riducono le pratiche dilatorie cui spesso fanno ricorso coloro che possono permettersi, economicamente, processi lunghi agevolati spesso da indagini parziali o sentenze di primo grado carenti. Ovviamente possibili miglioramenti dovranno essere apportati in ogni occasione in cui la messa a regime delle nuove regole lo richiederà attraverso l'esperienza diretta, poiché si tratta di un lavoro necessariamente progressivo di affinamento, sempre se l'obiettivo è la qualità della giurisdizione. Sono ugualmente meritevoli di approvazione le modifiche apportate ai meccanismi di

conferimento delle funzioni superiori e di controllo nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive di merito e di legittimità, la cui natura temporanea è connessa, nello snodo della rinnovabilità, alla valutazione di merito dell'azione svolta, da parte del CSM. Il confronto tra la maggioranza e l'opposizione è stato forte sul punto della separazione delle carriere. Tale modello è estraneo alla nostra Carta costituzionale e non organizzabile in un ordinamento imperniato su di essa, al di là di ogni valutazione di merito (che è, peraltro, negativa). Si è perciò correttamente lavorato sulla distinzione delle funzioni, secondo il modello individuato nel Programma dell'Unione e con una serie di accorgimenti e perfezionamenti che la rendano praticabile, utile ed efficace.

Va quindi consentito il passaggio di funzione nei limiti e alle condizioni che in Aula si è riusciti a costruire a partire dal testo definito in Commissione e migliorandolo ulteriormente. In ciò è stata fondamentale l'attenzione doverosamente posta alle istanze degli operatori della giustizia.

Un modello non dissimile, nelle linee di fondo, è stato adottato anche per le funzioni di legittimità. La scuola della magistratura, nel quale si è recuperato un ruolo forte del CSM in un ponderato equilibrio con il Ministro della giustizia e con l'avvocatura, costituisce un altro fattore decisivo per potersi avvalere di magistrati di prima nomina professionalmente preparati che oltre alla formazione deve garantire l'aggiornamento. Sembra anche razionale il miglioramento dell'assetto del Consiglio direttivo della Cassazione, anche in rapporto al ruolo della professione forense, facendo anche in questo punto un buon passo per il coinvolgimento dell'avvocatura nella gestione del sistema giudiziario, coinvolgimento che non è commistione né co-gestione.

La garanzia di una corretta applicazione delle regole e di efficiente funzionamento della giustizia richiede il superamento di pregiudizi ideologici e di ogni tentativo di rinfocolare un preteso conflitto tra magistratura e politica e tra poteri dello Stato. Per questo, con tutti i limiti che sono stati segnalati, le misure di razionalizzazione contenute dalla legge in esame sono ispirate al buon senso e alla serietà. In questa chiave sono stati affrontati e non elusi tutti i temi sul tappeto, dalla temporaneità delle funzioni direttive al modello di concorso, dalla valutazione di professionalità alla distinzione netta delle funzioni secondo i principi costituzionali della imparzialità e del giusto processo. Con attenzione ai rilievi che sono e saranno mossi, in particolare dalla magistratura e dall'avvocatura, in modo da apportare tempestivamente le modifiche che saranno richieste dall'applicazione pratica del nuovo sistema, per tutti i motivi sopra esposti si è ampiamente motivata la necessità di un voto favorevole.

Sen. Bulgarelli

Dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1447

Signor Presidente, colleghi, oggi giunge a conclusione responsabilmente nei tempi prefissati un lungo ed approfondito dibattito riguardante una materia istituzionale delicatissima: la riforma dell'ordinamento giudiziario, tappa indispensabile per il perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza del servizio giustizia che cresca sempre più in termini di credibilità agli occhi dei cittadini.

Il Senato, sovrano nella sua Aula, mai suddito di alcun soggetto esterno, scevro da condizionamenti, ma certamente - come è giusto - attento al recepimento delle legittime istanze provenienti da tutti gli operatori della giustizia, siano essi magistrati o avvocati, e dei cittadini voterà un testo proveniente dal Governo e approfonditamente discusso e modificato dalla Commissione e dall'Assemblea nell'ottica della rispondenza ai principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura e della sentita esigenza di modernizzazione e funzionalità dell'ordinamento giudiziario.

A mio parere questo è un testo che rappresenta la giusta ed equilibrata sintesi delle diverse sensibilità; un "prodotto legislativo" frutto del confronto, del dibattito democratico all'interno della stessa maggioranza e tra maggioranza e opposizione, della mediazione, che come ha efficacemente ricordato la senatrice Boccia, è funzione del Parlamento, è valore politico.

Se si è riusciti ad arrivare a questo punto è perché sin dall'inizio, e cioè a partire dall'ottobre dello scorso anno, il Ministro Mastella ha chiaramente mostrato capacità e volontà di giungere, in nome dell'alto interesse al buon funzionamento della giustizia a soluzioni quanto più possibile ragionate e concordi evitando qualsiasi scontro ideologico anche tra maggioranza e opposizione, rispondendo in tal modo all'appello del Capo dello Stato; perché democraticamente e ragionevolmente molte asprezze si sono mitigate - e di questo voglio dare atto soprattutto all'opposizione che ha apportato il suo prezioso contributo svolgendo il suo ruolo con dignità; perché gli accordi politici all'interno della maggioranza, certamente raggiunti grazie al superamento di non pochi momenti di crisi, momenti in cui compattezza e chiarezza nella coalizione sono state pericolosamente in bilico, sono stati complessivamente rispettati.

La maggioranza ha trovato l'intesa sulla delicata disposizione contenuta all'articolo 2 del disegno di legge, su uno dei punti nodali del testo di riforma dell'ordinamento giudiziario cioè la separazione delle funzioni dei magistrati.

Concordi nell'affermare che la carriera unica dei magistrati, alla luce della unitaria cultura della giurisdizione, sia un punto fermo da ribadire, abbiamo riscritto una norma che delinea, nel rispetto del dettato costituzionale e al contempo di innegabili esigenze di garanzia dei cittadini, chiare regole concernenti le modalità del passaggio dei magistrati dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa.

Siamo riusciti a superare anche un altro scoglio contenuto nell'articolo 4 del provvedimento che riguarda le nuove regole per la composizione ed il funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i consigli giudiziari.

Sull'argomento, la maggioranza, ben lungi dal voler porre in essere interventi a disconoscimento della professionalità degli avvocati e men che meno a sostegno di presunte prerogative delle toghe, dunque, né in difesa o attacco di questa o quella categoria, ha operato una scelta politica che non vuole assolutamente negare il ruolo degli avvocati nella valutazione dell'attività dei magistrati.

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati non è più nel novero dei membri di diritto ma ciò è compensato dall'aumento di una unità del numero degli avvocati presenti nel Consiglio giudiziario ed, inoltre, dal riconoscimento formale delle segnalazioni provenienti dal Consiglio dell'ordine di comportamenti negativi di magistrati che vengono trasmesse al Consiglio giudiziario e poi al CSM.

Siamo, così, giunti al momento topico dell'approvazione del testo nel suo complesso, dopo momenti, come ho già detto, caratterizzati da concitazione, da tensione.

Ed è obbligo da parte mia, a tal proposito, chiarire che, nel ruolo di segretario d'Aula, il mio non è stato un comportamento "becero" - definizione che ha suscitato in me tanta amarezza - ma dettato nella contingenza dalla tensione e dalla delicatezza del compito.

I colleghi ricorderanno che nella passata legislatura proprio in occasione dell'approvazione della riforma Castelli si sono registrati analoghi comportamenti da parte dei Segretari di Presidenza i quali si sono trovati a portare avanti nelle medesime condizioni il rispetto del Regolamento per impedire l'illegittima attività di pianista.

Concludendo, annuncio a nome dei popolari - UDEUR il voto favorevole al provvedimento in esame.

Sen. Barbato

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Nardini, Pininfarina, Scalfaro e Trematerra.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Turano Renato Guerino, Pollastri Edoardo, Rossi Paolo, Papania Antonino, Adragna Benedetto, Randazzo Nino, Rubinato Simonetta

Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nelle circoscrizioni Estero (1712)

(presentato in data 13/7/2007) ;

senatore Berselli Filippo

Modifica all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento dei ruoli (1713)

(presentato in data 13/7/2007) ;

senatore Casson Felice

Norme a tutela dei lavoratori esposti ed ex-esposti al cloruro di vinile monomero (CVM) - polivinilcloruro (PVC) (1714)

(presentato in data 13/7/2007) ;

senatori Matteoli Altero, Mugnai Franco, Battaglia Antonio, Allegrini Laura, Augello Andrea, Balboni Alberto, Baldassarri Mario, Berselli Filippo, Bornacin Giorgio, Buccico Emilio Nicola, Butti

Alessio, Caruso Antonino, Collino Giovanni, Coronella Gennaro, Corsi Cesare, Curto Euprepio, De Angelis Marcello, Delogu Mariano, Divella Francesco, Fluttero Andrea, Gramazio Domenico, Losurdo Stefano, Mantica Alfredo, Mantovano Alfredo, Martinat Ugo, Menardi Giuseppe, Morselli Stefano, Nania Domenico, Paravia Antonio, Pontone Francesco, Ramponi Luigi, Saia Maurizio, Saporito Learco, Selva Gustavo, Storace Francesco, Strano Nino, Tofani Oreste, Totaro Achille, Valditara Giuseppe, Valentino Giuseppe, Viespoli Pasquale
Norme per l'utilizzo di dispositivi dissipatori dei rifiuti (1715)
(presentato in data 13/7/2007) .

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Nardini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02373, del senatore Russo Spina.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 5 al 12 luglio 2007)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 38

BALBONI, ROSSI Fernando: sullo stato di una strada statale (4-01859) (risp. DI PIETRO, *ministro delle infrastrutture*)

BARBATO: sull'emanazione di un decreto da parte del Direttore generale dei Monopoli (4-00436) (risp. VISCO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*)

BRUNO, IOVENE: su un presunto trasferimento di rifiuti in Calabria (4-01672) (risp. CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*)

CAPRILI: sul porto di Viareggio (4-01966) (risp. DI PIETRO, *ministro delle infrastrutture*)

CASSON: sul servizio di soccorso 115 e la sede centrale di Venezia (4-00479) (risp. ROSATO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DE POLI: sul rafforzamento del livello di autonomia delle Regioni (4-01777) (risp. LANZILLOTTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*)

FERRANTE: su un episodio di violenza subita da uno studente diversamente abile (4-00881) (risp. BASTICO, *vice ministro della pubblica istruzione*)

FORMISANO ed altri: sull'adeguamento e revisione del sistema di assistenza protesica (4-02100) (risp. GAGLIONE, *sottosegretario di Stato per la salute*)

GAGGIO GIULIANI, GRASSI: su un episodio di *mobbing* presso una caserma dei Vigili del fuoco (4-01645) (risp. ROSATO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MARTONE: su minacce rivolte ad organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani (4-00493) (risp. VERNETTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

PISA, MARTONE: sulla presenza di armi nucleari nel territorio italiano (4-00975) (risp. PARISI, *ministro della difesa*)

PISA ed altri: sulla cooperazione militare dell'Italia con Paesi extraeuropei (4-00281) (risp. PARISI, *ministro della difesa*)

sulla partecipazione dell'Italia al Ballistic Missile Defense System (4-01675) (risp. PARISI, *ministro della difesa*)

POSSA: sull'incentivazione all'energia elettrica fotovoltaica (4-01494) (risp. BERSANI, *ministro dello sviluppo economico*)

SACCONI, CANTONI: sui centri di assistenza fiscale in Italia (4-02196) (risp. VISCO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*)

SAIA: sull'assimilazione degli impianti termici (4-02142) (risp. BERSANI, *ministro dello sviluppo economico*)

SARO: sulla pubblicazione degli elenchi dei contribuenti (4-02194) (risp. VISCO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*)

SARO, ANTONIONE: sulla normativa relativa al pubblico impiego nella Regione Friuli-Venezia Giulia (4-02042) (risp. LANZILLOTTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*)

SODANO ed altri: su un deposito di stoccaggio di gas naturale in provincia di Modena (4-01061) (risp. BERSANI, *ministro dello sviluppo economico*)

STORACE: sulle iniziative legislative in tema di prescrizione degli illeciti amministrativi (4-01079) (risp. CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*)

VALPIANA ed altri: su una commemorazione annuale a Schio (Vicenza) (4-01706) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)

Interpellanze

RANIERI, MICHELONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione* - Premesso che:

nel corso dell'anno scolastico 2005-2006, in Lussemburgo sono stati chiusi, per volere della Console e in accordo con l'Ambasciata, i corsi di lingua e cultura italiana già dall'ottobre 2005 ad anno regolarmente iniziato;

i corsi, frequentati solo nell'anno scolastico 2005/06 da circa 150 bambini regolarmente iscritti, esistevano nel Granducato da quasi cinquanta anni, formalizzati e riconosciuti dalla legge n.153 del 1971, riconfermata e ampliata con la legge n. 297 del 1994;

in Lussemburgo esisteva un unico ente locale, il CAFLI, che aveva il compito di reclutare insegnanti sul posto, nel caso di necessità, e di provvedere al funzionamento dei corsi che erano distribuiti sul territorio sia in forma integrata nella scuola locale che in forma extra scolastica;

il CAFLI ha fallito e si è sciolto;

le conseguenze di tali atti sono state la chiusura dell'Ufficio scolastico composto da un dirigente e da un assistente amministrativo. L'Ufficio scolastico ha più volte notificato le disfunzioni dell'ente; è stato subito costituito un nuovo ente locale, il COASCIT, senza scopo di lucro, nell'ambito della normativa lussemburghese, così come previsto dal decreto legislativo n. 297 del 1994, che ha adempiuto a tutte le formalità richieste dalla normativa e composto da persone desiderose di far continuare i corsi, riprendendoli nel più breve tempo possibile;

il 7 aprile 2006, per venire incontro alla richiesta di verifica delle famiglie interessate ai corsi avanzata dall'Ambasciata, il COASCIT ha organizzato una riunione alla quale hanno partecipato circa 60 persone, presente il Consigliere d'Ambasciata, ma assente l'autorità consolare;

durante questa riunione è emersa, in particolare, la forte insoddisfazione delle famiglie italiane residenti a Lussemburgo per la cessazione dei corsi di lingua, unico vincolo con la propria lingua, visto che nel Paese non esiste una scuola italiana;

il COASCIT ha preparato la richiesta per i contributi ministeriali necessari per l'avvio dei corsi di lingua e di altre attività culturali;

in linea con la normativa vigente in materia che disciplina la concessione dei fondi ministeriali (circolare n.13/2003), il COASCIT ha presentato una relazione programmatica e un bilancio preventivo a carico del capitolo 3153 dello Stato al Ministero degli affari esteri; il bilancio era stato regolarmente presentato alle autorità competenti nei termini prescritti dalla predetta circolare;

durante il mese di luglio del 2006 nel corso di una riunione con le autorità consolari e diplomatiche e con il Comites al fine di spiegare nei dettagli la richiesta di contributo al Ministero degli affari esteri e di illustrare capitolo per capitolo il bilancio preventivo, fu affermato che a settembre il COASCIT avrebbe ricevuto informazioni circa l'approvazione del bilancio e la somma stanziata in modo tale da poter garantire la riorganizzazione dei corsi per l'anno scolastico 2006-2007;

nonostante varie richieste inoltrate all'autorità consolare sulla situazione del contributo ministeriale, il COASCIT non ha mai ricevuto, fino a oggi, notizie ufficiali circa la concessione o meno di detto contributo;

sempre nel mese di luglio del 2006 è stato soppresso l'ufficio scolastico del Ministero degli affari esteri presso il Consolato di Lussemburgo, che avrebbe dovuto contribuire ad aiutare il COASCIT all'avvio delle attività scolastiche, poiché aveva i contatti con le autorità lussemburghesi per la preparazione e la gestione dei corsi integrati nella scuola lussemburghese;

il precedente Governo non ha dato corso al rinnovo dell'Accordo culturale esistente tra l'Italia e il Lussemburgo, suscitando molti malumori tra le autorità politiche lussemburghesi; questo accordo avrebbe permesso al Comitato gestore di svolgere congiuntamente con le autorità lussemburghesi delle attività culturali di estremo interesse e rilevanti per la comunità italiana residente in Lussemburgo;

tale decisione ha provocato grande sconcerto sia delle famiglie, che avevano iscritto i propri figli ai corsi, sia delle autorità scolastiche lussemburghesi, che avevano messo a disposizione locali e avviato un programma educativo integrato per dare la possibilità agli alunni frequentanti il sistema scolastico lussemburghese di poter frequentare alcuni corsi nella propria lingua materna, sia della scuola europea dove era ben avviato un corso di teatro per bambini in lingua italiana; l'immagine e la credibilità dell'Italia nei confronti del Governo lussemburghese sono stati fortemente minati;

le insegnanti locali che avevano iniziato il proprio lavoro a settembre 2005 non sono state mai retribuite e non è stata fatta chiarezza su dove siano finiti gli stanziamenti finanziari del Ministero degli affari esteri e quelli rimasti attivi nelle casse del CAFLI quando è fallito;

nel frattempo una delle insegnanti, con gravi problemi di famiglia, è deceduta senza aver mai ricevuto quanto le spettava;

il danno economico provocato alle famiglie e agli operatori scolastici all'estero, vincitori di pubblico concorso, è stato enorme;

nel Granducato di Lussemburgo, Paese che si caratterizza per la sua multietnicità, esistono moltissimi soggetti interessati non solo ai corsi di lingua, ma a un'offerta più ampia che potrebbe tradursi in una promozione non solo della lingua italiana, ma anche della diffusione della cultura italiana, l'intercambio e la collaborazione con altre associazioni, il rafforzamento dei vincoli tra le diverse comunità residenti, la realizzazione di attività di carattere sociale e culturale;

occorre una valorizzazione della lingua italiana attraverso una politica di promozione culturale che favorisca l'interesse per la nostra lingua, suscettibile di essere superata da altre lingue emergenti, quali lo spagnolo e il cinese, e che godono di un solido appoggio morale oltreché economico da parte delle rispettive autorità consolari e diplomatiche. A titolo di esempio si ricorda l'associazione culturale spagnola Antonio Machado, che nel giro di pochi anni è riuscita non solo a diffondere la lingua spagnola attraverso l'organizzazione dei corsi di lingua, ma a realizzare un'offerta culturale importante presso il Granducato di Lussemburgo promuovendo spettacoli teatrali in lingua spagnola, premi letterari, settimane di cinema spagnolo,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare le iniziative ritenute opportune mirate a far ripartire nel prossimo anno scolastico 2007-2008 i corsi di lingua e cultura italiana in Lussemburgo e se intenda confermarli anche per i successivi anni scolastici;

se l'atteggiamento negativo delle autorità diplomatiche e consolari e la richiesta continua di verifica di "alunni interessati" non nasconda, in realtà, il tentativo di far cessare definitivamente i corsi di lingua italiana e ogni altra attività di promozione della cultura italiana in Lussemburgo;

se intenda tutelare i diritti dei cittadini italiani in Lussemburgo e quelli dell'immagine del nostro Paese all'estero, garantendo il rispetto degli accordi stipulati con le autorità lussemburghesi;

se intenda approfondire e valutare le scelte adottate dall'autorità consolare italiana del Lussemburgo che esercita le funzioni di provveditore agli studi e ha un obbligo di controllo sull'operato degli enti gestori;

se intenda chiarire le motivazioni della sospensione e della successiva soppressione dei corsi extrascolastici e di quelli integrati nella scuola lussemburghese, che risultavano ben avviati e funzionanti;

quali siano le reali ragioni dello scioglimento dell'ente gestore CAFLI che, dopo aver avviato i corsi ed aver assunto sei insegnanti con responsabilità nei confronti delle famiglie italiane e delle autorità lussemburghesi, ha improvvisamente chiuso le proprie attività senza alcuna giustificazione plausibile.

(2-00219)

Interrogazioni

QUAGLIARIELLO, AMATO, ASCIUTTI, BETTAMIO, BIANCONI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, D'ALI', DEL PENNINO, DI BARTOLOMEO, FIRRARELLO, GIRFATTI, LORUSSO, LUNARDI, MALVANO, POSSA, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, TOMASSINI, VENTUCCI, VIZZINI, ZICCONI - Al Ministro della solidarietà sociale - Premesso che:

in data 12 luglio 2007, durante una conferenza stampa presso la Moschea di Roma, il Ministro della solidarietà sociale ha manifestato la volontà di destinare 10 milioni di euro ad un progetto per l'insegnamento della lingua italiana e dei valori della Costituzione destinato agli immigrati;

il progetto annunciato si articolerebbe in mille corsi finanziati con 10.000 euro per ogni corso;

si intende destinare i 10 milioni di euro stanziati per il progetto, in favore di associazioni e di movimenti che gestiranno i corsi finanziati dal Ministero della solidarietà sociale,

si chiede di sapere:

quali garanzie il Ministro in indirizzo intenda richiedere ai soggetti beneficiari dei finanziamenti affinché l'alto compito di educazione venga assolto in ossequio alle inderogabili garanzie dell'ordine costituzionale e nel rispetto del principio di legalità;

con quali criteri intenda selezionare le associazioni e i movimenti a cui destinare i fondi stanziati;

se intenda impegnarsi a dare, e con quali forme, pubblicità dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

(3-00836)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PASETTO - Ai Ministri dello sviluppo economico, delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 40, convertito dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, prevede, al comma 1 dell'articolo 1, con riferimento alla ricarica dei servizi di telefonia mobile, il divieto per gli operatori di porre termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato, nonché la nullità di ogni eventuale clausola difforme che, tuttavia, non comporta la nullità del contratto;

un servizio di telefonia, mobile e fisso, è da sempre definito come la capacità di ricevere ed effettuare chiamate attraverso uno specifico numero telefonico;

rilevato che la Wind telecomunicazioni Spa nelle "Condizioni di utilizzo della Sim" pubblicate sul suo sito, identifica impropriamente la SIM card con il servizio telefonico che offre ai propri clienti; successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 40 del 2007, la Wind SpA, in contrasto con le disposizioni del predetto decreto, ha attuato alcune modifiche ai contratti stipulati con la clientela, tra cui la "rimodulazione" in aumento, e con decisione unilaterale, delle tariffe Wind 10 e Wind Sempre Light, avvertendo via SMS solo parte dei suoi clienti, e la revisione, con riferimento alla scadenza delle SIM card, dei termini di funzionalità da 11 mesi più 1 di sola ricezione a 12 mesi di funzionalità completa seguiti da disattivazione senza alcun preavviso;

contemporaneamente, lo stesso operatore di telefonia mobile, ha reso molto più difficile per i clienti reperire informazioni sulla scadenza delle proprie SIM, eliminando tali dati dal sito web www.155.it, e lasciandoli teoricamente disponibili attraverso chiamata telefonica al numero 4242, dal quale tuttavia si riescono ad ascoltare solo registrazioni con informazioni generiche e dettagli su promozioni commerciali;

ai clienti che hanno chiesto da subito la disattivazione delle predette SIM, la Wind SpA consente di recuperare il credito residuo solo previo invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, del costo di 4,10 euro e con una ritenuta di 5 euro o il suo trasferimento completo, senza alcuna spesa o ritenuta, su un'altra SIM card Wind con nuova numerazione e nuovo contratto;

su tale tipologia di comportamenti, adottati dagli operatori di telefonia mobile, esistono già due sentenze che ne delineano l'illegittimità. La prima, pronunciata il 16 febbraio 2006 dal Giudice di Pace Riccardo De Miro, X Sezione civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, contro Telecom Italia, ha affermato, tra le altre cose, che "la società convenuta non poteva arbitrariamente interrompere il servizio offerto all'attore". La seconda, pronunciata il 23 marzo 2007 dal Giudice di Pace Orazio Rizzo di Pomigliano D'Arco afferma che "la Wind non poteva modificare le condizioni del contratto senza l'accettazione dell'utente";

su tali temi le sentenze della Corte di cassazione, del Tribunale di Roma e le pronunce della Corte costituzionale sostengono tutte che nel servizio telefonico deve valere la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, soggetti a regime di diritto privato senza privilegi per il gestore;

la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel comunicato n. 35 del 14 giugno 2007 ha dichiarato che "se la possibilità di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorietà";

in data 8 marzo 2007, l'Associazione di consumatori "Altroconsumo" ha richiesto all'Autorità garante una pronuncia esplicita in merito al fatto che dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 40 del 2007, le clausole che prevedono un termine di validità di 12 mesi per le SIM ricaricabili debbano ritenersi sin dal 5 marzo nulle, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, pronuncia che, a tutt'oggi, non c'è stata;

tenuto conto che i dati raccolti da associazioni di consumatori e le informazioni disponibili su siti e forum *internet* e sui giornali mostrano che i comportamenti della Wind hanno creato danni morali e materiali a centinaia di persone, non solo attraverso perdita economica diretta dovuta ad aumento delle tariffe o perdita parziale/totale del credito residuo, ma anche per la disattivazione di numeri utilizzati da anni e che, pertanto, avevano un indubbio valore per la vita privata e professionale;

tali comportamenti potrebbero configurare modalità illecite adottate per recuperare le perdite di risorse finanziarie derivanti dall'abolizione dei cosiddetti "costi di ricarica",

si chiede di sapere:

se non si ritenga auspicabile una presa di posizione sulle vicende descritte da parte dell'Autorità garante per le comunicazioni;

se non si ritenga di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per evitare lo snaturamento delle misure previste dal decreto-legge n. 40 del 2007 e per tutelare gli interessi dei consumatori nei confronti degli operatori della telefonia mobile che attuano comportamenti in contrasto con lo spirito e il contenuto del suddetto decreto-legge.

(4-02388)

FAZIO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'emanazione dell'ordinanza ministeriale del 14 novembre 2006 recante "disposizioni in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi" ha previsto misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia causando, a danno degli allevatori delle aree interne della Sicilia, gravi difficoltà operative nello svolgimento del proprio lavoro;

in particolare l'art 4, comma 1, dell'ordinanza accomuna le stalle di sosta agli allevamenti da ingrasso, cosa che, a giudizio dell'interrogante, dovrebbe essere scissa, in quanto dagli allevamenti da ingrasso la destinazione degli animali è solo ed esclusivamente il macello, mentre dalle stalle di sosta la destinazione è l'ingrasso o l'allevamento;

il comma 2 del medesimo art. 4 non chiarisce compiutamente quando applicare l'art. 3 dell'ordinanza, e cioè se in caso di focolai di infezione vada bloccata l'introduzione di animali U.I. negli allevamenti da ingrasso provocando gravi danni sia all'attività da ingrasso (per l'impossibilità di mantenere gli impegni assunti con i propri clienti) che ai produttori di vitelli magroni che hanno come mercato di riferimento proprio le stalle da ingrasso;

per evitare ricadute negative gestionali, economiche ed occupazionali, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di rivedere la suddetta ordinanza riguardo all'art. 4, comma 1, specificando se la qualifica sanitaria degli allevamenti da ingrasso e delle stalle di sosta deve essere indicata dal Servizio veterinario o dall'allevatore/commerciante che commercializza gli animali e in quest'ultimo caso chiarire in quale riquadro del mod. 4 unificato deve indicarlo;

con riferimento all'art. 4, comma 2, di chiarire quando vada applicato l'art 3 dell'ordinanza o se debba essere applicato *in toto*, circostanza quest'ultima che andrebbe a bloccare ingiustamente

l'attività commerciale per una durata di 30 giorni con le prevedibili conseguenze commerciali causate da un evento che esula dalla volontà dell'allevatore/commerciante;

in riferimento all'art. 15 dell'ordinanza ministeriale, di semplificare la procedura per la movimentazione degli animali U.I. prevista dal comma 1 del medesimo articolo, nella considerazione che la transumanza risulta essere di vitale importanza per gli allevamenti allo stato brado; di consentire la movimentazione degli stessi con la sola emissione del mod. 4 vistato dal Servizio veterinario e previa comunicazione ai Sindaci dei due Comuni interessati, nonché all'ASL ricevente; di consentire infine lo spostamento per esigenze pascolive dei capi sani da allevamento infetto, anche per evitare di comprometterne la loro sopravvivenza.

(4-02389)

AUGELLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

al momento dell'approvazione dei bilanci 2006 delle Aziende sanitarie ospedaliere del Lazio è emerso un ulteriore disavanzo privo di copertura, rispetto ai preconsuntivi, di circa 275 milioni di euro;

la Regione Lazio ha concluso il negoziato al Tavolo tecnico con il Governo giungendo, attraverso vari artifici, a ricondurre a 124 milioni di euro il disavanzo da coprire per essere giudicata in regola con i parametri del piano di rientro;

tra questi artifici ne compare uno di straordinaria rilevanza, che attiene gli effetti di una sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe riconosciuto per la parte ricorrente, l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, il diritto ad una parziale esenzione del pagamento dell'Iva;

il pronunciamento del Consiglio di Stato non è recentissimo e l'Agenzia delle Entrate aveva fino ad oggi escluso che potesse avere effetto ai fini di un rimborso;

al Tavolo tecnico, non di meno, né il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, né il Ministero dell'economia sembrano aver eccepito alcunché rispetto al diritto rivendicato dalla Regione Lazio di utilizzare, a titolo di copertura di 53 milioni di disavanzo, il presunto credito di Iva maturato dalla data del ricorso a quella del 31 dicembre 2006;

l'avallo ricevuto dal Ministero a tale impostazione incoraggia la logica deduzione che il diritto dell'Azienda ospedaliera in questione all'esenzione debba avere valore per tutte le Aziende ospedaliere, se non addirittura per tutte le Aziende sanitarie,

si chiede di sapere:

se effettivamente il Governo intenda considerare seriamente l'ipotesi di una parziale esenzione dall'Iva per le Aziende sanitarie e ospedaliere italiane;

se, in questo caso, abbia qualche idea di come risolvere i problemi di copertura conseguente l'iniziativa stessa;

se, invece, intenda riconoscere questo diritto solo alle Regioni che sapranno conquistarselo a colpi di ricorsi presso i Tribunali amministrativi;

se, infine, l'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata continuerà a rimanere l'unica a dichiararsi in credito dell'Iva anche negli anni futuri.

(4-02390)

STEFANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da aprile 2007, da quando a fianco degli studi di settore sono comparsi gli "indici di normalità economica", essere impresa "non più congrua" è molto più facile che essere impresa in linea con i parametri fissati;

la loro aggiunta, con applicazione transitoria per il 2006, è in pratica una sorta di "anticipazione" dei nuovi indicatori di coerenza, che la legge finanziaria per il 2007 ha previsto debbano entrare in vigore dopo adeguati accordi con le categorie economiche e in concomitanza con gli aggiornamenti periodici degli studi di settore. Ma nel frattempo è arrivato il momento di calcolare e di versare quanto il fisco pretende dai contribuenti titolari di partita Iva per il 2006, dove si calcola che molte delle imprese risultino non più "congrue" rispetto agli studi di settore;

lunedì 11 giugno 2007 è iniziata, nelle sedi dell'Ascom - Confcommercio di Vicenza, per poi diffondersi in tutto il Nord del Paese, la raccolta di firme da presentare al Ministero dell'economia e delle finanze per contrastare l'attuale applicazione degli studi di settore, che ha innalzato enormemente il ricavo presunto e, quindi, la pressione fiscale sui titolari di partita Iva;

l'iniziativa fa parte dell'azione di protesta promossa dalle Ascom di tutto il Veneto e che vede in prima linea le associazioni che rappresentano le piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel chiedere la cancellazione degli "indici di normalità economica" e la revisione concertata degli studi di settore;

è un'azione necessaria alla difesa delle tante piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi che, prima dell'applicazione agli studi di settore degli indici di normalità economica elaborati dal Governo, erano perfettamente in regola con il fisco ed ora non lo sono più; si sta infatti verificando che, con l'applicazione di questi nuovi parametri, già indicati da tutti molto approssimativi per molte categorie, il contribuente si veda aumentare il reddito presunto anche del 40% a parità di guadagni. Ma la realtà ipotizzata dagli indici è ben lontana da quella in cui le nostre imprese effettivamente operano, quindi appare opportuno chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze, e a tutto il Governo, di non agire con l'idea che gli studi di settore siano una sorta di *bancomat* "per far cassa" e, soprattutto, di evitare di colpire a morte le imprese più piccole, come i negozi di quartiere, le aziende a conduzione familiare, che già per altri motivi sono in situazioni critiche";

Confcommercio nazionale ha di recente calcolato la media di quanto le imprese del settore devono versare al fisco: si parla di circa il 50% degli imponibili dichiarati. Se si esaminano poi le aliquote marginali, comprensive di IRPEF, IRAP e contributi previdenziali a carico dell'imprenditore, il prelievo complessivo è del 47% già a partire da 16.000 euro di reddito annuo e sale al 55% oltre i 26.000 euro, senza tener conto dei tributi locali e delle addizionali all'imposta sul reddito,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di porre un rimedio immediato a questa incredibile situazione punitiva per le imprese;

se non ritenga opportuno impegnarsi concretamente perché sia approvato in breve tempo un provvedimento che sospenda questo *pressing* fiscale non più sostenibile dalle imprese.

(4-02391)

PELLEGATTA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la Giunta del Comune di Buccinasco (Milano) ha assegnato, con deliberazione n. 191 del 24 maggio 2007, un immobile sito in via Bramante, 14, confiscato alla criminalità organizzata di stampo mafioso e destinato a finalità sociali e pubblica utilità, alla Cooperativa sociale di solidarietà - Soc. Coop a r.l. Onlus "Spazio Aperto" - con sede in via M. Gorki, 5 a Milano;

la citata deliberazione non è ancora stata applicata e sussistono gravi preoccupazioni circa tale ritardo, evidenziate nel corso di una manifestazione pubblica tenutasi a Buccinasco;

la determinazione e l'unità delle istituzioni democratiche costituiscono condizione indispensabile per l'efficacia dell'azione di contrasto contro la criminalità organizzata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un intervento, per quanto di competenza, al fine della sollecita attuazione della delibera citata.

(4-02392)

